



COMUNE DI STRAMBINO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

COMUNALE DEI

SERVIZI DI
TRASPORTO
SCOLASTICO



COMUNE Di .STRAMBINO
PROVINCIA Di TORINO

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Il servizio di trasporto scolastico nella fascia di istruzione dalla scuola dell'infanzia alla scuola dell'obbligo sono istituiti come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni, la diffusione della scuola, l'innovazione didattica ed educativa.

TITOLO II

TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 2

L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti sul territorio iscritti alla scuola materna. Per gli alunni frequentanti la scuola elementare e media regolarmente iscritti presso l'ufficio scuola, il trasporto verrà organizzato esclusivamente dalle frazioni alla sede scolastica. Il servizio prevede il pagamento di apposita retta stabilita dalla Giunta.

Articolo 3

Il servizio di trasporto scolastico si effettua sia in orario antimeridiano sia in orario pomeridiano, nelle fasce orarie che comprendono gli orari di entrata e di uscita comunicati dagli Istituti Scolastici.

Articolo 4

Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno scolastico.

Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere apposito modello disponibile all'Ufficio Scuola del Comune entro i termini sopra indicati. Con la sottoscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio. I genitori inoltre con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non

dipendenti dalle Scuole e dal Gestore senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia o primaria, il genitore si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.

Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte successivamente alla scadenza stabilita solo se giustificate da cambi di residenza e/o trasferimento e che comunque non comportino modifiche dei percorsi stabiliti/ aumento del numero dei mezzi, o disponibilità di posti a sedere.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta scritta da inoltrare tempestivamente all'Ufficio Scuola del Comune, in caso contrario la quota andrà in ogni modo corrisposta.

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sui vari scuolabus , sarà redatta un graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità: distanza abitazione /scuola , situazione familiare.

Per quanto riguarda le sole Scuole dell'obbligo, il servizio è prestato senza obbligo di accompagnamento degli utenti sia nelle fasi di salita e discesa dall'automezzo, sia durante il trasporto.

La mancata accettazione delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'esclusione dell'utente servizio.

Articolo 5

I percorsi e gli orari degli scuolabus saranno definiti entro la fine del mese di agosto di ogni anno scolastico sulla base delle residenze degli utenti e degli orari delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo.

Come previsto dal capitolato di appalto l'Amministrazione Comunale concorda con il gestore le fermate degli scuolabus tenendo conto dei seguenti elementi:

- localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
- maggiore sicurezza possibile per i bambini e per la viabilità;
- minimo intralcio al traffico.

Articolo 6

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dalle componenti autorità; viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche.

Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari, ove possibile, secondo le disposizioni previste nel contratto in essere con la ditta a cui è affidato il servizio.

Articolo 7

Il servizio di trasporto scolastico oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative vigenti in materia, è composto dall'autista e da assistenti accompagnatrici/o sugli scuolabus per il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia ed eventualmente sul trasporto degli alunni della scuola primaria (nonni Vigili) i quali assicurino:

- che la salita e la discesa degli alunni dagli autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico, in tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
- che gli autobus al termine delle lezioni non lascino le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno dell'ambito scolastico;
- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
- che nel caso in cui i genitori non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, e comunicato successivamente al Comune

Articolo 8

Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'amministrazione comunale, attraverso il pagamento di una tariffa, la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale. Le quote applicate vengono determinate in base **all'ISEE**

La tariffa dovuta dovrà essere versata annualmente entro la fine del mese di settembre in un'unica soluzione.

Per i mesi di giugno e settembre, nei quali il servizio si svolge parzialmente, non è previsto il pagamento (anche a compensazione delle vacanze natalizie e pasquali) ad eccezione della scuola materna per la quale è previsto il pagamento del mese di Giugno.

L'importo della retta sarà comunicato alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli di iscrizione.

Per le tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento (salvo casi particolari segnalati dal competente servizio assistenziale) si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale.

Il servizio potrà essere sospeso anche nei casi di ripetuta assenza del genitore o suo delegato nel punto di rilascio del minore.

TITOLO III

ESENZIONE O RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 9

Hanno diritto alla riduzione o alla esenzione del pagamento delle tariffe dei trasporti scolastici gli alunni che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano residenti nel Comune di Strambino
2. frequentino la scuola materna, elementare e media ;
3. siano inseriti in famiglie anagrafiche il cui indicatore della situazione economica equivalente ISEE sia pari o inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 10

Le famiglie che intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie dovranno presentare apposita domanda per esenzione o riduzione della tariffa, per il servizio trasporto scolastico, su un modello predisposto dall'ufficio competente, congiuntamente a quella di iscrizione al servizio , entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Possono essere accettate domande dopo il 31 gennaio solo in caso di iscrizione scolastica successiva a tale data.

Qualora non venga presentata la documentazione di cui sopra l'utente è tenuto al pagamento della retta per intero.

Articolo 11

L'accesso gratuito al servizio è consentito agli alunni diversamente abili in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della legge 104/92 dalla competente commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'azienda ASL, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. In questo caso il beneficiario deve allegare alla domanda di esenzione la certificazione medica suddetta.

Articolo 12

Nel caso di genitori separati o divorziati verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del genitore affidatario con il quale i figli convivono.

Articolo 13

Il Comune annualmente, in base alle risultanze di bilancio, stabilisce le quote di partecipazione ai servizi, le eventuali agevolazioni in riduzione .

Articolo 14

Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall'istante anche tramite la collaborazione con Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 109/98 e s.m.i.;

Articolo 15

L'esenzione totale o parziale dal pagamento ha valenza per l'intero anno scolastico. In caso in cui il servizio non venga usufruito per l'intero anno scolastico per particolari motivazioni familiari, è possibile il rimborso della quota riferita al periodo di mancata fruizione del servizio, previa relazione del responsabile dell'Ufficio Scuola.

Articolo 16

Il Comune si impegna alla verifica della qualità e della regolarità del trasporto scolastico avvalendosi eventualmente anche delle relazioni pervenute dalle apposite commissioni scolastiche.

Articolo 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Articolo 18

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000.